*b)* "ordinativo non standard": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori sono stati compilati dall'operatore, mentre quelli facoltativi sono stati parzialmente compilati;

*c)* "ordinativo complesso": "ordinativo non standard" con particolari criticità di lavorazione da parte di Telecom Italia;

*d)* "tempo di attivazione": il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell'ordinativo e il giorno dell'attivazione;

*e)* "tempo di ripristino": il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia.

2. I tempi massimi di attivazione contenuti nel *Service Level Agreement* per i servizi di *Carrier Preselection* sono i seguenti:

Tabella 1 - **Tempi massimi di attivazione per i servizi di *Carrier Preselection***

| | **100% dei casi** |
|---|---|
| "ordinativi standard" | 7 gg. lavorativi |
| "ordinativi non standard" | 10 gg. lavorativi |

3. In caso di "ordinativo complesso", Telecom Italia comunica all'operatore, entro tre giorni dalla ricezione, il tempo di attivazione stimato, che in ogni caso non può superare i 20 giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l'ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".

4. Eventuali rifiuti da parte di Telecom Italia degli ordinativi sono comunicati all'operatore entro tre giorni dalla presa in carico dell'ordinativo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, Telecom Italia è tenuta a corrispondere all'operatore una penalità pari al costo dell'attivazione.

Tabella 2 - **Tempi massimi di attivazione per i servizi di *Number Portability***

| | **100% dei casi** |
|---|---|
| "ordinativi standard" | 10 gg. lavorativi |
| "ordinativi non standard" | 15 gg. lavorativi |

5. I tempi massimi di attivazione contenuti nel *Service Level Agreement* per i servizi di *Number Portability* sono i seguenti:

6. In caso di "ordinativo complesso", Telecom Italia comunica all'operatore, entro tre giorni dalla ricezione, il tempo di attivazione stimato, che in ogni caso non può superare i 30 giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l'ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli "ordinativi non standard".

7. Eventuali rifiuti da parte di Telecom Italia degli ordinativi inviati dall'operatore sono comunicati all'operatore *recipient* entro tre giorni dalla presa in carico dell'ordinativo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, nonché il mancato rispetto della data di *cut-over* comunicata o concordata, tra Telecom Italia e l'operatore *recipient*, Telecom Italia è tenuta a corrispondere all'operatore una penalità pari al costo dell'attivazione.

8. I tempi di *assurance* per i servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability* sono i seguenti:

Tabella 3 - **Tempi di *assurance* per i servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability***

| |
|---|
| 100% dei casi |
| Entro 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto |

9. In caso di mancato rispetto dei termini massimi di attivazione per i servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability* di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, si applicano le seguenti penali:

Tabella 4 - **Penali in caso di mancato rispetto dei termini massimi di attivazione**

| **Ritardo** | **Penale** |
|---|---|
| 1-2 giorni solari | 30% del costo di attivazione singola linea |
| 3-7 giorni solari | 100% del costo di attivazione singola linea |
| 8-15 giorni solari | 150% del costo di attivazione singola linea |
| Oltre il 16-esimo giorno solare | al 200% del costo di attivazione singola linea si aggiunge il 100% del costo di attivazione singola linea per ciascun giorno di ritardo |

10. In caso di mancato rispetto dei termini massimi di assurance per i servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability* di cui al comma 8 del presente articolo, si applicano le seguenti penali:

Tabella 5 - **Penali in caso di mancato rispetto dei termini massimi di *assurance***

| **Ritardo di ripristino** | **Penale** |
|---|---|
| 4 ore lavorative | 30% del costo di attivazione singola linea |
| 5-8 ore lavorative | 100% del costo di attivazione singola linea |
| 8-10 ore lavorative | 150% del costo di attivazione singola linea |
| Ogni ora lavorativa oltre la decima | Al 200% del costo di attivazione singola linea si aggiunge il 50% del costo di attivazione singola linea per ogni ora di ritardo |

Art. 4

*Disposizioni finali*

1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera e pubblicate nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento per la società Telecom Italia ha effetto dalla data della notifica.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

*Il Commissario Relatore*
VINCENZO MONACI

*Il Presidente*
ENZO CHELI

*Il Segretario della Commisione*
VICO VINCENZI

Delibera n. 4/02/CIR del 1° marzo 2002

**Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia**

*Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2002, n. 87

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 febbraio 2002, in particolare nella sua prosecuzione del 1° marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 3/CIR/99, "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione *(Carrier Preselection)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 4/CIR/99, "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori *(Service Provider Portability)*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 1/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 3/00/CIR, "Disposizioni relative all'appendice all'Offerta di Interconnessione di Riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di *Carrier Preselection* e di *Service Provider Portability*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 5/00/CIR, "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e *carrier preselection*";

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 7/00/CIR, "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portabilità* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la delibera n. 13/00/CIR, "Valutazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 14/00/CIR, "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001;

VISTA la delibera n. 8/01/CIR, "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *carrier preselection*: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 13/01/CIR, "Disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001;

VISTA la delibera n. 15/01/CIR, "Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, pervenuta all'Autorità in data 7 settembre 2001;

VISTA la delibera n. 21/01/CIR, "Consultazione pubblica concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia s.p.a., per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2001;

VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dagli operatori licenziatari in tale ambito;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA la società Telecom Italia in sede di audizione in data 19 ottobre 2001, 26, 27 e 28 novembre 2001 e 6 dicembre 2001;

SENTITI gli operatori Albacom, Atlante, Blu, Edisontel, Fastweb, H3G, KpnQwest, Omnitel, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada in data 7 dicembre 2001;

VISTA la decisione assunta dalla Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 20 dicembre 2001 di approvazione dello schema di provvedimento ai fini dell'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea;

ACQUISITO, in data 20 febbraio 2002, il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

ACQUISITO, in data 20 febbraio 2002, il parere congiunto della Direzione Generale Concorrenza e Direzione Generale Società dell'informazione della Commissione europea;

CONSIDERATO quanto segue:

**A. Il procedimento istruttorio**

La società Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 in data 7 settembre 2001.

Nell'ambito del procedimento è stata avviata, con delibera n. 21/01/CIR, una consultazione pubblica con l'obiettivo di acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni, ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di Riferimento 2001 (di seguito denominati OLO).

L'analisi dei contributi acquisiti nel corso della consultazione pubblica ha fornito l'opportunità di approfondire una serie di aspetti tecnico-economici presenti nell'offerta proposta da Telecom Italia che, a parere degli operatori, renderebbero l'offerta stessa non adeguata a supportare lo sviluppo del mercato in un regime di piena concorrenzialità.

Nel corso del procedimento è stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di Riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed agli aspetti critici rilevati dall'Autorità.

Nell'ambito del procedimento sono stati anche ascoltati in audizione i soggetti partecipanti alla consultazione, con l'obiettivo di approfondire le risultanze delle attività svolte, nell'anno 2001, congiuntamente con Telecom Italia in merito alle modalità di implementazione di alcuni servizi di interconnessione.

Nell'ambito del procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno far confluire l'attività svolta nel procedimento relativo all'approfondimento degli aspetti regolamentari riguardanti la numerazione dei servizi di accesso ad internet, anche in seguito all'inserimento da parte di Telecom Italia all'interno dell'Offerta di Riferimento dei servizi di raccolta e terminazione per le numerazioni in decade 7.

L'Autorità ha approvato, in data 20 dicembre 2001, uno schema di provvedimento che è stato inviato per un parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Commissione europea.

In data 20 febbraio 2002, l'Autorità ha acquisito i pareri formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalle competenti Direzioni della Commissione europea.

Esaminati tali pareri, l'Autorità ha disposto un breve approfondimento istruttorio, ai fini dell'adozione del provvedimento finale sull'Offerta di Riferimento 2001, con lo scopo di valutare, in contraddittorio con Telecom Italia, alcuni rilievi metodologici sul calcolo dei valori di interconnessione.

L'Autorità, considerato l'invio da parte di Telecom Italia, in data 21 dicembre 2001, della documentazione sui costi relativi al servizio di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso ai servizi non geografici degli OLO, ritiene, altresì, necessario procedere ad un approfondimento istruttorio sul tema specifico e, quindi, di rinviare a separato provvedimento la determinazione delle condizioni relative al servizio in questione.

### B. La valutazione regolamentare

Nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati alcuni aspetti critici dell'Offerta di Riferimento, sia relativi all'interconnessione, sia relativi ai servizi di accesso disaggregato, per i quali l'Autorità ritiene opportuno intervenire prevedendo:

*a)* la modifica delle condizioni tecniche ed economiche di alcuni servizi con effetto a partire dal 1° gennaio 2001, salvo diversa indicazione;

*b)* la modifica e l'integrazione delle condizioni d'offerta di alcuni servizi con effetti a partire dall'anno 2002.

### 1. Condizioni economiche di offerta dei servizi a traffico

Nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per l'anno 2001 Telecom Italia ha proposto la differenziazione delle voci di costo relative ai servizi di raccolta e terminazione del traffico rispetto a quelle relative al traffico di accesso ad Internet tramite numerazioni in decade 7.

Relativamente ai servizi di raccolta, Telecom Italia ha argomentato che la differenza di costi è riconducibile ad una diversa efficienza nell'utilizzo delle risorse di rete associabile alle due tipologie di traffico. In particolare, il traffico per il servizio di raccolta verso numerazioni Internet necessita di minori risorse di rete rispetto a quello fonia, a parità di minuti di traffico originati.

In termini economici la differenziazione proposta da Telecom Italia si traduce in una distribuzione del costo totale della tratta SL-SGU sui due servizi in funzione della percentuale di circuiti trasmissivi necessari per lo smaltimento delle due tipologie di traffico. In particolare, dalla differente caratterizzazione statistica di questi ultimi consegue, che a fronte di un'occupazione delle risorse di rete (in termini di minuti) pari a 88% per il traffico voce ed a 12% per il traffico Internet, il numero di circuiti necessari allo smaltimento del traffico voce risulta il 91.4% totale, mentre quelli necessari al traffico Internet risulta pari a 8.6% del totale.

Il costo al minuto della tratta SL-SGU per il traffico voce è stato, quindi, valutato moltiplicando il costo al minuto medio (ottenuto come rapporto del costo della tratta e del numero totale di minuti voce ed Internet) per un fattore correttivo a = 0.914/0.88 = 1.038. Analogamente, il costo al minuto della tratta SL-SGU per il traffico Internet è stato valutato moltiplicando il costo al minuto medio per un fattore correttivo b = 0.086/0.12 = 0.717.

Le differenti caratteristiche del traffico di raccolta Internet hanno impatti anche sul valore del rapporto Do/Dc (durata occupazione/durata comunicazione) a causa della maggiore durata delle chiamate verso numerazioni Internet (pari a circa 15 minuti) rispetto alle chiamate voce (pari a circa 3 minuti). Tale rapporto infatti, tenendo in conto le risorse di rete utilizzate, ma non remunerate come, ad esempio, nei casi di linea occupata, mancata risposta, congestione di rete ed in generale in tutti i casi in cui non vi è fatturazione effettiva del traffico, è prossimo ad 1 per il traffico Internet, mentre è circa 1,18 per il traffico voce.

Un ulteriore elemento, che contribuisce alla differenziazione dei costi di raccolta fonia ed Internet, è la voce di costo denominata da Telecom Italia "costo di vendita, *customer care* e fatturazione per OLO", che viene aggiunta ai costi di rete propriamente detti al fine della determinazione delle tariffe di interconnessione e che remunererebbe le attività di gestione dei rapporti con gli operatori interconnessi quali vendita, fatturazione, contrattualistica e gestione cliente. In tale voce di costo, rientrano i sistemi per la rilevazione e gestione dei dati di traffico, le procedure di fatturazione e gestione del credito attribuiti solo ai servizi di interconnessione a traffico. La previsione di tale elemento di costo deriva da una modifica metodologica della contabilità regolatoria effettuata da Telecom Italia rispetto agli anni precedenti nei quali tali costi venivano distribuiti nei costi di struttura generali ed attribuiti in maniera uniforme considerando i volumi di traffico complessivo.

L'importo complessivo di tale voce di costo è stato, nella valutazione dei costi di raccolta, anch'esso differenziato tra servizi voce e servizi Internet, contribuendo in maniera significativa alla differenziazione di costo tra i due servizi. Infatti, il costo a minuto è stato valutato a partire da un "costo a chiamata" (ottenuto come rapporto tra costo di struttura complessivo e numero di chiamate di interconnessione totali) reso minutario dividendo per la durata media della chiamata. Poiché, secondo Telecom Italia, la durata media delle chiamate Internet è pari a 5 volte quella del traffico voce, il valore minutario di costo di struttura risulterà 5 volte inferiore.

L'Autorità, ritiene opportuno non procedere, per l'anno 2001, all'applicazione al traffico di fonia di un metodo di calcolo differenziato per la valorizzazione degli elementi di rete rispetto alle ipotesi effettuate per la decade 7, stante lo scarso utilizzo di quest'ultima. Di conseguenza, la differenziazione in esame, applicata in assenza di volumi di traffico di raccolta in decade 7, avrebbe come unico effetto l'innalzamento dei costi di raccolta per il traffico di fonia, a fronte di una solo "virtuale" riduzione dei costi di raccolta del traffico in decade 7.

Relativamente ai servizi di terminazione verso numerazioni 701, oltre alle differenze di costo riconducibili alle medesime motivazioni del servizio di raccolta, il cui impatto è peraltro ridotto, Telecom Italia ha definito un'architettura di interconnessione differente per il traffico in decade 7, con l'introduzione di un punto di consegna distrettuale.

La tematica della condizioni tecniche ed economiche verso numerazioni 701 viene discussa approfonditamente al successivo punto 2 del presente provvedimento.

Con riferimento alle condizioni economiche proposte per i servizi di traffico commutato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) si è soffermata sul processo di definizione dei valori seguito nel 2001. Da un lato, l'AGCM ha espresso apprezzamento per l'impiego di una metodologia basata sui costi di contabilità regolatoria valutati a costi correnti in alternativa alla metodologia di "migliore prassi corrente" (di seguito *best practice*) utilizzata negli scorsi anni.

D'altra parte, l'AGCM ha evidenziato come il passaggio alla nuova metodologia a costi correnti per l'attribuzione dei costi ai servizi offerti da Telecom Italia avrebbe dovuto implicare una significativa diminuzione delle condizioni economiche di interconnessione, essendo il settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da un rapido progresso tecnologico, nonché da rilevanti economie di scala statiche e dinamiche. In considerazione di tale ragionevole previsione, l'AGCM ha osservato che la diminuzione delle condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione individuati nell'offerta 2001 rispetto all'anno precedente è piuttosto contenuta. Inoltre, se confrontate a livello internazionale, dette condizioni economiche risultano superiori ai valori massimi dell'intervallo di "*best practice*", così come calcolato dall'AGCM con riferimento ai valori di offerta 2001, come di seguito riportato:

| **Fascia intera** | | **Best Practice** | |
|---|---|---|---|
| Centesimi di € | RIO 2001 | Minimo | Massimo |
| SGU | 0,72 | 0,58 | 0,64 |
| Singolo SGT | 1,14 | 0,90 | 0,94 |
| Doppio SGT | 1,80 | 1,03 | 1,32 |

La Commissione europea, nel suo parere, ha accolto favorevolmente l'impiego di un sistema di contabilità per l'interconnessione basato sui costi correnti in linea con i principi alla base delle proprie raccomandazioni.

L'Autorità, esaminati i pareri pervenuti, ha disposto un breve approfondimento istruttorio finalizzato a valutare, anche in contraddittorio con Telecom Italia, alcuni approfondimenti metodologici sul calcolo dei valori di interconnessione, nonché ad acquisire ulteriori elementi relativi al confronto tra i valori esposti ed i relativi valori in vigore nel 2001 negli altri paesi dell'Unione europea.

In merito all'impiego dei valori di *best practice* per la definizione delle condizioni economiche di offerta, Telecom Italia ha sottolineato che la corretta applicazione della raccomandazione comunitaria in materia prevedrebbe l'utilizzo dei valori relativi all'anno 2000, rispetto ai quali le condizioni economiche proposte sono all'interno dell'intervallo. D'altra parte, sempre secondo Telecom Italia, la stessa Commissione europea ha deciso di non aggiornare la Tabella relativa alla migliore prassi corrente per incoraggiare l'utilizzo di dati basati sui reali dati contabili.

L'Autorità, per quanto concerne il disposto dell'articolo 14, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, rileva che la Commissione europea, da ultimo, in data 20 marzo 2000 con la raccomandazione n. 2000/263/CE, ha aggiornato la tabella dei prezzi di interconnessione di cui alla raccomandazione n. 98/195/CE citata in premessa. Pertanto, i valori rilevati dall'AGCM non costituiscono una base giuridica conforme al disposto del citato articolo. L'Autorità, ha ritenuto, quindi, anche in linea con il parere della Commissione europea, di mantenere una valorizzazione basata sui dati di contabilità regolatoria a costi correnti. D'altra parte, l'Autorità ritiene che il confronto con la migliore prassi corrente rappresenti uno strumento del quale la stessa Autorità ha facoltà di avvalersi al fine di valutare le condizioni proposte da Telecom Italia per servizi analoghi, nonché i parametri di efficienza, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del suddetto decreto. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto opportuno procedere ad un confronto con Telecom Italia sui dati di contabilità regolatoria esposti, evidenziando gli elementi ritenuti particolarmente critici anche alla luce del confronto internazionale.

L'Autorità, pur riservandosi un giudizio definitivo sulla congruità di tale valorizzazione, ha ritenuto, inoltre, di applicare alcune modifiche riguardanti elementi di particolare criticità già rilevati nel corso dell'istruttoria, anche alla luce delle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, modifiche che vanno nel senso di assicurare una maggiore efficienza di Telecom Italia rispetto alle migliori condizioni di offerta a livello europeo.

In particolare l'Autorità ha ritenuto opportuno evidenziare a Telecom Italia due elementi di criticità:

*a)* da un lato, alcune voci riguardanti i costi di struttura e relativa modalità di allocazione ai servizi di interconnessione, anche con riferimento al principio di non discriminazione rispetto ai servizi offerti alle divisioni commerciali di Telecom Italia. Gli approfondimenti condotti hanno portato l'Autorità a rivedere l'attribuzione di costi direttamente attribuibili, il cui impatto sui servizi di interconnessione è pari a 0,02 € cent/minuto. L'Autorità si riserva di rivedere, anche alla luce della necessità di assicurare la parità di trattamento interno-esterno, la metodologia di allocazione di tali voci di costo;

*b)* dall'altro lato, è stato evidenziato a Telecom Italia che i valori proposti relativamente al servizio di doppio SGT, all'interno della contabilità regolatoria presentavano un significativo aumento dal 1998 ad oggi, comportando nell'Offerta di Riferimento per il 2001 un aumento dei valori rispetto al 2000, in controtendenza rispetto agli altri servizi. L'Autorità non ritiene accettabile, ai fini di un corretto assetto concorrenziale del mercato, un aumento dei valori rispetto al 2000. L'evidenza di costi molto elevati, soprattutto nelle tratte di collegamento tra SGT, è significativa di un'inefficienza allocativa di Telecom Italia anche alla luce degli analoghi valori esposti a livello internazionale. L'Autorità, rilevando la necessità di assicurare un recupero di ef-

ficienza, ritiene opportuno utilizzare per la determinazione delle condizioni economiche di raccolta e terminazione via doppio SGT i valori all'anno precedente, rettificati con la riduzione dei costi descritta al precedente punto *a)*.

L'applicazione per il 2001 per i servizi di interconnessione fonia delle indicazioni sopra esposte conduce ad una riduzione per il 2001 delle condizioni di raccolta e terminazione contenute nell'Offerta di Riferimento per i servizi fonia, secondo la Tabella di seguito riportata:

| Raccolta e terminazione | Punta € cent/min. | Ridotta € cent/min. | Riduzione rispetto all'OIR 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | punta | ridotta |
| SGU | 0,69 | 0,51 | -7,9% | -3,2% |
| Singolo SGT | 1,10 | 0,82 | -17,4% | -12,3% |
| Doppio SGT | 1,77 | 1,24 | -1,8% | -2,0% |

La modifica dei valori economici dei servizi di raccolta e terminazione comporta una riduzione coerente dei valori di transito. In particolare, per il transito via singolo e doppio SGT, l'Autorità ritiene opportuno applicare i valori di contabilità regolatoria con un fattore correttivo Do/Dc pari a 1,18, ovvero analogo a quello adoperato per i servizi di raccolta e terminazione, caratteristico del traffico medio complessivo. Analogamente il valore del transito via doppio SGT è desunto con la seguente formulazione: (terminazione doppio SGT – raccolta singolo SGT + transito singolo SGT).

I valori da applicare sono dunque:

| Transito | | Punta € cent/min. | Ridotta € cent/min. |
|---|---|---|---|
| Via singolo | SGT | 0,12 | 0,09 |
| Via doppio | SGT | 0,79 | 0,51 |

Resta inteso che i valori riportati saranno oggetto di verifiche di congruità con le risultanze della certificazione della contabilità regolatoria anno 2000, da effettuarsi da parte del soggetto all'uopo incaricato ai sensi del d.P.R. n. 318/97.

## 2. Modelli di interconnessione per l'accesso a numerazioni in decade 7 di un operatore interconnesso

L'Autorità ritiene utile effettuare alcune considerazioni sulle condizioni di interconnessione per l'accesso alle numerazioni Internet in decade 7.

La delibera dell'Autorità n. 6/00/CIR ha riservato la numerazione in decade 7 per l'accesso ai servizi Internet. Ad oggi, per l'accesso ad Internet sono state utilizzate prevalentemente numerazioni di tipo geografico che hanno consentito anche lo sviluppo di offerte di tipo "*free* internet", rese possibili dal modello di interconnessione c.d. "di terminazione", in base al quale l'operatore dalla cui rete origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e corrisponde, all'operatore sulla cui rete è attestato l'ISP, il valore di interconnessione di terminazione.

Tale modello è sostenibile nella misura in cui la tariffa di terminazione *reverse* consente margini sufficienti all'OLO per la remunerazione dei propri costi di rete e per la eventuale corresponsione all'ISP della quota c.d. di *revenue sharing*.

Per le numerazioni in decade 7 relative agli archi 700, 702 e 709, utilizzati rispettivamente per l'accesso gratuito, la fatturazione a carico dell'operatore assegnatario della numerazione e per i servizi a tariffazione specifica, viene applicato un modello di interconnessione c.d. "di raccolta" in base al quale, l'operatore assegnatario della numerazione fissa la tariffa al chiamante e remunera l'operatore d'accesso per il servizio di interconnessione di raccolta ed eventuali attività di fatturazione e rischio di insolvenza.

Telecom Italia ha proposto all'interno dell'Offerta di Riferimento per il 2001, per le chiamate rivolte verso le proprie numerazioni 701, un modello di terminazione, prevedendo allo stesso tempo una differenziazione delle condizioni economiche rispetto al servizio di terminazione per le chiamate verso numerazioni geografiche, nonché una diversa architettura di interconnessione.

Il modello proposto prevede, infatti, per gli operatori interconnessi la consegna del traffico con origine nel distretto e destinato a numerazioni 701 di Telecom Italia sul c.d. "Punto di consegna distrettuale", individuato da Telecom Italia stessa per ciascun distretto. Inoltre, il valore economico di terminazione verso numerazioni 701 di Telecom Italia è posto a 0.28 cent/minuto in *peak*, da confrontarsi con il corrispondente valore di terminazione SGU delle chiamate voce (0.72 cent/minuto in *peak*). Tale riduzione viene giustificata da Telecom Italia sulla base di proprie scelte architetturali che prevedono l'attestazione degli ISP direttamente sui punti di consegna distrettuali scelti da Telecom Italia, con la conseguente eliminazione di alcuni costi di rete.

Telecom Italia nel corso del procedimento, nella negoziazione delle condizioni economiche per la terminazione di chiamate originate da abbonati della stessa Telecom Italia verso numerazioni 701 di altri operatori, pone la tariffa all'utente chiamante pari al prezzo della tariffa urbana a tempo al netto della differenza tra le normali condizioni di terminazione previste per il traffico voce (pari a 0.72 cent in *peak*) e le condizioni di terminazione verso numeri 701, contenute nell'Offerta di Riferimento (pari a 0.28 cent in *peak*). Qualora l'operatore interconnesso richieda un valore di terminazione superiore, la differenza verrebbe ribaltata sull'utente finale.

L'Autorità ritiene che la modalità di interconnessione prevista da Telecom Italia presenti delle criticità in quanto, da un lato, potrebbe non corrispondere a scelte architetturali effettuate dagli altri operatori e, dall'altro, potrebbe comportare delle discriminazioni tra ISP in funzione della loro localizzazione sul territorio. Non si ritiene, pertanto, giustificata l'introduzione di una differente modalità di interconnessione di terminazione verso numerazioni 701 e, pertanto, Telecom Italia deve riformulare la propria offerta facendo riferimento ai medesimi livelli di interconnessione di terminazione degli altri servizi di traffico commutato.

In merito alle condizioni di offerta al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, si rileva innanzitutto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere formulato ha evidenziato come gli interventi regolamentari, pur indirizzati primariamente ad un obiettivo di efficienza di breve periodo attraverso la riduzione dei costi di accesso per l'utenza finale, non possano non tenere conto dell'esistenza di processi concorrenziali in tutti gli stadi della filiera produttiva di tali servizi, evitando in particolare artificiose contrazioni dei margini di alcuni operatori a favore di altri o la creazione di nuove situazioni monopolistiche a discapito degli effetti positivi della concorrenza sull'efficienza di lungo periodo.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che in fase di avvio dei servizi sulle numerazioni 701, l'operatore di accesso determini le condizioni economiche di offerta al pubblico per l'accesso a tali servizi senza praticare differenziazioni in funzione dell'operatore di terminazione. Ciò al fine di evitare che le eventuali riduzioni nei confronti dell'utenza si realizzino solo a fronte di una riduzione dei margini dell'operatore di terminazione.

### 3. Servizi di terminazione e raccolta in *Carrier Selection Easy Access*

#### *3.1 Raccolta in Carrier Selection Easy Access del traffico dei servizi interni di rete*

Per quanto concerne i servizi in decade 4, considerato che gli stessi sono accessibili tramite il servizio di raccolta in *carrier selection* ed al fine di garantire quindi una maggiore leggibilità e chiarezza dell'offerta di interconnessione di riferimento, l'Autorità ritiene opportuno che, i servizi in decade 4 vengano inclusi nel paragrafo 11 (relativo al servizio di raccolta in *carrier selection easy access*) in luogo del paragrafo 13.4 (accesso ai servizi interni di rete forniti dall'operatore interconnesso), come proposto da Telecom Italia.

#### *3.2 Livello di raccolta e terminazione SGU distrettuale*

I servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale sono attualmente offerti da Telecom Italia su base commerciale, individuando, all'interno di ciascun distretto, lo stadio di gruppo urbano più idoneo all'espletamento del servizio in funzione del grado di occupazione della rete.

A giustificazione di tale scelta, Telecom Italia ha argomentato che rendere operativo per tutti gli SGU, appartenenti ad un medesimo distretto, i servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale genererebbe

inefficienze di sistema tali da comportare un incremento dei costi rispetto al servizio offerto su base negoziale. L'Autorità tuttavia osserva che, in vista di una sempre maggiore diffusione dell'accesso disaggregato, si prevede un aumento del numero di operatori che saranno interconnessi a livello di SGU. Ne consegue, quindi, la necessità di garantire a tali operatori le medesime condizioni tecniche e economiche di accesso ai servizi di raccolta e terminazione via SGU all'interno del distretto, rispetto a quelle attualmente disponibili per Telecom Italia.

Ciò considerato, l'Autorità ritiene opportuno prevedere a partire dal 2002 l'introduzione, nell'Offerta di Riferimento, di servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale. L'offerta relativa a tutti gli SGU in ambito distrettuale potrà essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base distrettuale per i servizi di raccolta e terminazione, contenga condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta accessibile da tutti gli SGU, previa presentazione all'Autorità (ed approvazione) delle giustificazioni tecniche ed economiche sottostanti tale eventuale differenziazione.

*3.3 Parametri di qualità della rete*

Con riferimento al paragrafo 3.4.1 del "*Manuale delle procedure servizi di interconnessione*", alcuni operatori hanno segnalato la mancanza di una previsione di reciprocità in relazione ai parametri di qualità che l'operatore interconnesso deve garantire nel caso di raccolta e/o terminazione da/su rete Telecom Italia. Tale questione è ritenuta di particolare importanza nel caso di congestioni su rete Telecom Italia che possano comportare perdite di traffico per gli operatori interconnessi e disservizi lato cliente.

Nel corso dell'istruttoria, Telecom Italia ha dichiarato che i livelli di qualità previsti nei contratti *reverse* sono i medesimi, a parità di tipologia di traffico, rispetto a quelli previsti nei contratti di interconnessione diretta.

Sul punto, l'Autorità rileva l'opportunità dell'applicazione di condizioni di reciprocità al fine di garantire elevati livelli di qualità di servizio su tutte le reti. Pertanto l'Autorità, pur non considerando appropriato prevedere l'integrazione dell'offerta di interconnessione di riferimento con parametri contrattuali relativi alla contrattazione *reverse*, ritiene che nella formulazione di questi ultimi debba essere assicurato il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire a tutti gli operatori interconnessi l'applicazione dei medesimi livelli di qualità.

## 4. Servizio di transito

*4.1 Modalità di transito con fatturazione "a cascata"*

L'articolo 4 della delibera n. 1/00/CIR dell'Autorità ha imposto a Telecom Italia "*una puntuale e separata evidenza delle componenti di costo che concorrono alla formazione dell'importo complessivo richiesto agli operatori interconnessi per la fornitura del servizio di transito (in particolare: quota per rischio di insolvenza, quota per le attività di fatturazione, quota per l'utilizzo di kit e circuiti di interconnessione verso la rete di terminazione distinta per singolo operatore di terminazione)*".

Nel corso delle attività istruttorie Telecom Italia ha fatto presente che il problema della separazione delle componenti di costo aggiuntive rispetto ai valori del servizio di transito non è di semplice risoluzione, in quanto occorrerebbe fornire evidenza dei valori di terminazione negoziati con gli operatori interconnessi, determinati per i relativi contratti e per i quali viene di norma definito un vincolo di riservatezza.

In particolare, Telecom Italia ha evidenziato le seguenti voci di costo:

*a)* valore di terminazione stipulato con l'operatore;

*b)* kit e flussi di interconnessione, verso l'operatore sulla cui rete termina la chiamata, a carico di Telecom Italia e valorizzati su base minutaria;

*c)* intermediazione amministrativa.

L'evidenziazione delle componenti di costo *b)* e *c)* implicherebbe l'automatica valutazione della componente residua, soggetta al vincolo di riservatezza.

L'Autorità ritiene che tale problema possa essere risolto prevedendo, da parte di Telecom Italia, la pubblicazione, accanto al semplice servizio di transito, delle condizioni di offerta complessive del servizio con modalità di fatturazione "a cascata" e l'invio all'Autorità, in maniera riservata, del dettaglio delle voci com-

ponenti il costo del servizio. Le condizioni di offerta, qualora modificate nel corso del periodo di riferimento in seguito alla variazione dei valori di terminazione, saranno aggiornate, rese pubbliche e comunicate, in forma riservata, all'Autorità.

Relativamente alla voce di costo di intermediazione amministrativa, l'Autorità ritiene che essa sia già stata completamente allocata come "costi di struttura di interconnessione" sui servizi presenti nell'Offerta di Riferimento, come emerso nel corso del procedimento istruttorio, e che pertanto tale voce non debba essere prevista come costo aggiuntivo al servizio di transito per l'anno 2001.

*4.2 Modalità di transito con fatturazione "direct billing"*

L'articolo 1 della delibera n. 10/00/CIR impone a Telecom Italia la "*esplicitazione delle procedure tecniche e delle condizioni economiche per la richiesta e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi di cui al Par. 6 dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, sia in relazione al caso di direct billing tra operatori, sia in relazione al caso in cui Telecom Italia svolga l'attività di intermediazione finanziaria*".

Telecom Italia ha avviato, nell'aprile 2001, un tavolo di lavoro congiunto con gli operatori interconnessi, al fine di definire le procedure tecniche per la fornitura del servizio di *direct billing*.

Nel corso del procedimento sono stati analizzati i risultati dell'attività svolta sino ad ora dagli operatori, dai quali, tuttavia, non emergono indicazioni puntuali in merito alle modalità tecniche per la realizzazione di tale servizio ed alle categorie di numerazioni per le quali il servizio potrebbe essere implementato anche senza l'introduzione di particolari *facilities*, condivise dagli operatori, quali, ad esempio, il Data Base dei numeri portati.

Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba comunque procedere all'introduzione, nell'offerta di riferimento, delle condizioni tecnico-economiche relative al servizio di *direct billing*, evidenziando gli eventuali requisiti tecnici alla realizzazione della prestazione per tutte le numerazioni o per particolari categorie delle stesse.

*4.3 Servizio di transito a livello SGU*

Nel corso del procedimento è stata analizzata la possibilità di includere, nell'Offerta di Riferimento, il servizio di transito via SGU.

Al riguardo, Telecom Italia ritiene che, analogamente al caso della raccolta e terminazione via SGU distrettuale, anche per il transito via SGU non sia possibile inserire nell'Offerta di Riferimento il servizio in modalità generalizzata. Ciò, da un lato, perché la principale funzione dell'SGU è quella di attestare utenza e non di effettuare operazioni di transito, dall'altro, perché l'utilizzo effettivo della rete dipende dalla posizione relativa degli OLO nell'ambito del distretto. In sostanza, non essendo tutti gli SGU appartenenti allo stesso distretto interconnessi tra loro, non sarebbe sempre possibile garantire il servizio di transito tra due SGU utilizzando lo stesso numero di componenti di rete.

Analogamente a quanto definito per i servizi di terminazione e raccolta via SGU distrettuale, l'Autorità osserva che, in vista di una sempre maggiore diffusione dell'accesso disaggregato, aumenterà il numero di operatori che saranno attestati a livello di SGU e con esigenze reciproche di interconnessione. Ne consegue quindi la necessità di garantire a tali operatori la possibilità di usufruire del servizio di transito anche tramite SGU e di beneficiare delle relative riduzioni di costo rispetto al transito via SGT. In assenza di tale opportunità, si avrebbe il paradosso di obbligare gli operatori interconnessi a livello di centrale locale, di attestarsi anche a livello di SGT ai soli fini del transito.

Ciò considerato, l'Autorità ritiene opportuno prevedere l'introduzione, nell'offerta di riferimento, delle condizioni relative a servizi di transito a livello SGU. L'offerta accessibile a tutti gli SGU in ambito distrettuale potrà essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base distrettuale per i servizi di transito, contenga condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta per tutti gli SGU, previa presentazione all'Autorità (ed approvazione) delle giustificazioni tecniche ed economiche sottostanti tale eventuale differenziazione.

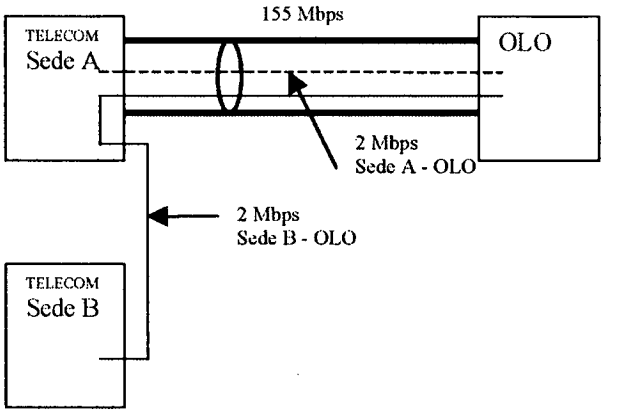
## 5. Servizi di interconnessione alla rete di Telecom Italia

Con riferimento al paragrafo 7.4 dell'Offerta di Riferimento 2001, l'Autorità ritiene che debba essere prevista, come a livello SGT, la possibilità per un operatore di ottenere l'interconnessione virtuale ad un SGU

aperto all'interconnessione, qualora sia impedita, per motivi tecnici, l'interconnessione fisica allo stesso SGU. Deve, inoltre, essere rimossa la previsione della chiusura dell'impianto di commutazione in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione.

*5.1 Modalità di interconnessione agli autocommutatori della rete di Telecom Italia*

Relativamente all'introduzione di circuiti di interconnessione a 155 Mbps, Telecom Italia ha evidenziato che la problematica è stata oggetto di uno specifico tavolo di lavoro con gli operatori interconnessi, che ha condotto alla definizione ed attuazione di una fase di sperimentazione, ancora parzialmente in corso. Telecom Italia ha, inoltre, precisato che un portante trasmissivo a 155 Mbps, attivato tra la sede OLO ed una centrale TELECOM (sede A), può essere condiviso per il trasporto di circuiti di interconnessione a 2 Mbps diretti tra le due sedi, e per il trasporto di circuiti di interconnessione a 2 Mbps tra un'altra sede TELECOM (sede B) e la medesima sede OLO.




Tale possibilità consente all'OLO di utilizzare un minor numero di porte di interconnessione sulla propria centrale, potendo convogliare più circuiti di interconnessione (ad esempio verso i vari SGU di un distretto) su un'unica interfaccia a 155 Mpbs, e conseguire, così, maggiori economie per l'interconnessione.

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia renda al più presto operativa la modalità di interconnessione a 155 Mbps, chiarendo nell'Offerta di Riferimento le modalità di utilizzo e le procedure di attivazione per gli operatori interconnessi.

Per consentire, inoltre, la gestione di elevate capacità di interconnessione e predisporre la realizzabilità di meccanismi di "*bandwith on demand*", l'Autorità ritiene necessario integrare l'offerta di interconnessione con l'introduzione di porte di interconnessione, lato centrale Telecom Italia, con capacità superiore ai 2 Mbps attualmente previsti.

*5.2 Canali fonici di ampliamento e kit base di interconnessione*

Nel corso della consultazione pubblica alcuni operatori hanno evidenziato che il differenziale di prezzo tra i contributi di attivazione del kit base e del canale fonico in ampliamento ha subito una notevole variazione rispetto all'Offerta di Riferimento 2000. In particolare, se nel 2000 era previsto un maggior costo per l'attivazione del kit base, nel 2001 Telecom Italia ha previsto un maggior costo per l'attivazione del canale in ampliamento.

Telecom ha precisato, nel giustificare tale variazione, che la stessa è frutto di una più puntuale attribuzione dei costi sulle singole componenti di rete rispetto all'anno precedente. Ha inoltre, ulteriormente precisato che:

1. nel kit base si rilevano delle economie legate al fatto che si installano contemporaneamente due circuiti, mentre nei canali in ampliamento se ne installa uno alla volta;

2. l'allocazione dei costi è stata effettuata sulla base della reale distribuzione dei volumi dei flussi di interconnessione rilevata tra il 1999 ed il 2000, mentre nell'Offerta di Riferimento 2000 erano stati stimati dei valori medi.

L'Autorità ritiene che le argomentazioni presentate da Telecom Italia non siano sufficienti per giustificare le condizioni economiche esposte, tenuto conto che, da un lato, non è stato fornito un dettaglio delle differenze tra le attività da svolgere per l'installazione dei canali in ampliamento e quelle per il kit base, e che tali differenze erano, comunque, di valore opposto nelle condizioni economiche presenti nell'Offerta di Riferimento 2000; dall'altro, non è stato quantificato il risparmio in termini di tempo legato all'installazione contemporanea di più porte, né è stata prospettata la possibilità di riconoscere tali economie anche nel caso di richiesta di attivazione contemporanea di più canali in ampliamento.

L'Autorità, pertanto, non ritiene applicabili per il 2001 i valori proposti per il contributo di attivazione del kit base e per il canale fonico in ampliamento, ma ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta, prevedendo una riduzione dei costi dei canali in ampliamento rispetto ai corrispondenti valori del kit base a parità di canali richiesti, nonché ulteriori riduzioni nel caso di richieste contemporanee.

*5.3 Modalità di misurazione delle distanze a valere per i collegamenti trasmissivi di interconnessione*

Nell'Offerta di Riferimento, paragrafo 8.1, è riportato che la misurazione delle distanze dei collegamenti trasmissivi di interconnessione avviene come "distanza minima via cavo" tra la centrale Telecom e quella dell'OLO.

Tale modalità di misurazione è apparsa non in linea con quella adoperata per altre tipologie di servizio analoghe (ad esempio le linee affittate) ove viene calcolata la distanza in linea d'aria tra le centrali, e differente rispetto a quanto previsto nel 2000.

Telecom ha reso pubblico, e comunicato all'Autorità un *errata corrige* che prevede l'adozione della metodologia via cavo per i circuiti urbani e di quella in linea d'aria per i circuiti interurbani, precisando che tale modalità era quella già prevista nel 2000 e sulla base della quale sono state fatte le stime di costo per gli OLO nel corso del 2001.

L'Autorità ritiene opportuno prevedere l'impiego di un'unica metodologia di misurazione indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio. D'altra parte, per evitare un ulteriore appesantimento della fase di conguaglio dovuto al ricalcolo di tutte le distanze dei circuiti già attivi, si ritiene opportuno disporre l'introduzione della variazione metodologica per la valutazione delle distanze dei collegamenti trasmissivi urbani in linea d'aria a partire dal 2002.

*5.4 Tempi di contratto minimi*

È stato segnalato dagli OLO che la durata minima prevista per il noleggio delle interfacce di centrale è di due anni, mentre per i flussi trasmissivi di interconnessione è di un anno, ciò comportando alcune criticità nella gestione dei contratti di interconnessione.

L'Autorità ritiene opportuno che i servizi affini, previsti nell'Offerta di Riferimento, siano soggetti alle medesime clausole di scadenza contrattuale e, pertanto, ritiene opportuno ridurre la durata minima per il noleggio delle interfacce ad un anno.

*5.5 Provisioning e Service Level Agreement (SLA) dei servizi di interconnessione*

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha riscontrato come il processo di pianificazione per l'attivazione dei servizi di interconnessione rappresenti un elemento di notevole rilevanza al fine di garantire le condizioni di equa concorrenzialità.

L'Offerta di Riferimento prevede in capo agli OLO delle procedure di pianificazione per le richieste di servizi di interconnessione onerose in termini di tempi, in quanto vengono richieste con molto anticipo e vengono previste penali in caso di mancato rispetto delle pianificazioni, a cui non corrisponde un miglioramento dei tempi di effettiva attivazione dei servizi pianificati. In altre parole, a fronte di un processo di pianificazione particolarmente vincolante, dovrebbero corrispondere tempi di attivazione molto più brevi.

Alla luce delle considerazioni sopra prospettate, l'implementazione del processo di pianificazione e realizzazione proposto da Telecom Italia non appare completamente giustificato, introducendo quindi un oggettivo ostacolo all'evoluzione delle strutture di rete degli OLO.

Pur nel rispetto dell'esigenza di pianificazione manifestata da Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che la stessa riesamini le condizioni proposte, non solo in termini di tempi di pianificazione, ma soprattutto in termini di tempi di realizzazione delle risorse pianificate, con l'obiettivo di incrementare il grado di

flessibilità per gli operatori interconnessi. Inoltre, dovrà essere inclusa la possibilità per l'OLO di richiedere risorse di interconnessione anche non previste nel processo di pianificazione.

L'Autorità, infine, ritenendo il sistema proposto di eccessiva rigidità e rappresentando con ciò un disincentivo alla flessibilità di programmazione degli OLO, non considera opportuno prevedere l'applicazione delle penali per il mancato rispetto delle pianificazioni annuali e trimestrali per il 2001 ed, in prospettiva, per il 2002.

## 6. Attività di configurazione delle centrali

Telecom Italia ha inserito alcune voci aggiuntive rispetto all'interno delle condizioni economiche per le configurazioni relative alle attività di riconfigurazione delle centrali. In particolare, si rileva l'inserimento di una voce relativa ad attività gestionali preparatorie alle effettive operazioni di configurazione (Tabella 25), nonché l'inserimento di una voce relativa ai costi di riconfigurazione a fronte di una variazione del profilo tariffario degli operatori interconnessi e dei codici mobili (Tabella 29).

Relativamente alle altre voci, che risultano aumentate rispetto all'OIR 2000 del 9% in media, si rileva la proliferazione dei costi di configurazione relativi a tutti i codici non geografici, essendo prevista la configurazione non più a livello di OP_ID, ma a livello di *routing number*, nonché dei costi di configurazione relativi ai codici di *carrier selection*.

Al riguardo, Telecom Italia ha precisato che la struttura di costi proposta rispetta pienamente il principio di causalità e, solo disaggregando le singole voci di costo, si può evitare il sussidio tra le attività di configurazione richieste dagli OLO. Telecom Italia rileva, inoltre, che, relativamente ai costi di configurazione dei codici di *carrier selection*, è stato previsto un *routing number* C11 dedicato per l'instradamento delle chiamate distrettuali.

In merito si osserva che già nella delibera n. 10/00/CIR, al considerando C.7, l'Autorità aveva ritenuto che ogni operatore dovesse essere tenuto ad adeguare i propri sistemi di fatturazione (ed a sostenerne i relativi costi di configurazione) al fine di garantire l'accesso da parte dei propri abbonati a tutte le numerazioni del piano di numerazione nazionale, siano esse geografiche o non geografiche, ed ai relativi servizi sulla base del carattere di reciprocità di tali attività ed alla luce dei benefici derivanti ai consumatori finali dalla disponibilità di nuovi servizi. Si noti, peraltro, che l'applicazione del principio di reciprocità risulta in buona misura penalizzante per gli operatori interconnessi, visto che gli stessi devono configurare, al loro ingresso sul mercato o per l'apertura ai propri clienti dell'accesso alle numerazioni gestite da Telecom Italia, tutte le numerazioni sia geografiche che non geografiche esistenti di Telecom Italia, attività non remunerata da Telecom Italia se non, in misura limitata, per l'apertura di nuove numerazioni non geografiche, con una evidente asimmetria in favore di Telecom Italia.

La proliferazione dei costi di configurazione conseguenti all'assegnazione di nuove numerazioni agli operatori interconnessi risulta, inoltre, un oggettivo ostacolo concorrenziale tenuto conto che questi ultimi hanno maggiori necessità di assegnazione di nuove numerazioni, di tipo sia geografico che non geografico, per l'offerta dei propri servizi, rispetto alle numerazioni già assegnate a Telecom Italia.

Ciò premesso, si ritiene che le voci di costo esplicitate da Telcom Italia nell'OIR 2001 e relative alle Tabelle 25, 26 e 28 debbano essere eliminate. Relativamente alla Tabella 27, l'Autorità, sempre nel rispetto del principio di reciprocità sopra enunciato, ritiene che la stessa non possa applicarsi alla configurazione degli indicativi mobili e satellitari e dei codici *Routing Number* 180 OP_ID, C71_OP_ID e C70_OP_ID.

L'Autorità ritiene inoltre che anche la Tabella 29, relativa alla riconfigurazione del profilo tariffario di numerazioni non geografiche e di codici mobili precedentemente configurate su rete Telecom Italia, debba essere eliminata, sempre sulla base del carattere di reciprocità di tale attività. Ovviamente, allo stesso niodo, Telecom Italia potrà procedere a modificazioni tariffarie dei servizi offerti su proprie numerazioni senza dover ristorare i costi di riconfigurazione agli operatori interconnessi.

La Tabella 29, inoltre, è analoga alla Tabella 33 dell'Offerta di Riferimento di aprile 2000 della quale era stata disposta l'eliminazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della delibera n. 10/00/CIR.

In merito all'aumento del 9% di tutti i costi di configurazione delle centrali già previsti all'interno dell'Offerta di Riferimento 2000 si rileva che, sebbene tale aumento dovrebbe essere sostanzialmente dovuto all'aumento dei costi del personale del 9%, dovrebbe, comunque, registrarsi una diminuzione di tali costi sulla base dell'esperienza e della centralizzazione delle funzioni e delle attività di configurazione.

Relativamente alle attività di configurazione delle numerazioni, è stato segnalato da alcuni operatori che i tempi di evasione degli ordini risultano eccessivamente lunghi.

Al riguardo Telecom Italia ha precisato che i tempi indicati nel *Service Level Agreement* per i Servizi di Interconnessione 2001, ovvero 90 giorni per la "configurazione di numerazione non geografica e codici degli operatori" e 60 giorni per la "configurazione di numerazione geografica", sono tempi massimi relativi alle attività di prima configurazione ed a quelle che richiedono gli interventi su centrali. Pertanto, in caso di configurazioni successive o che non richiedono interventi su centrali, tali tempi sono significativamente ridotti.

In merito, l'Autorità ritiene che le attività di configurazione che non necessitano di un intervento sulle centrali, ma richiedano la sola modifica del Data Base di rete intelligente e che, pertanto, possono essere espletate in tempi inferiori, devono essere esplicitamente previste nell'Offerta di Riferimento. Pertanto, l'Autorità ritiene necessaria l'introduzione, nella Tabella 3 del paragrafo 3.1.6. del *Service Level Agreement* per i servizi di interconnessione 2001, di un'ulteriore voce riguardante le attività di configurazione di numerazioni su Data Base di rete intelligente, per il quale il tempo massimo di evasione è fissato a 30 giorni.

## 7. Interventi a vuoto

Sono state inserite nuovi voci di costo non presenti nelle Offerte di Riferimento precedenti riguardanti le condizioni economiche per gli interventi a vuoto, di cui alle Tabelle 30, 31 e 32.

In merito, Telecom Italia ha fatto rilevare che l'inserimento di tale voce è dovuta all'incremento del numero di operatori interconnessi ed al conseguente aumento del numero di richieste di intervento per malfunzionamenti, una certa percentuale delle quali si rileva, successivamente all'intervento, non dovuta a guasti imputabili alle proprie infrastrutture. Telecom Italia si ritrova, pertanto, nella necessità di dover sostenere i costi per gli interventi a vuoto.

L'Autorità ritiene, in linea di massima, condivisibile il principio che i costi relativi alle richieste di intervento per guasti non imputabili a Telecom Italia siano in qualche misura sostenuti dagli operatori interconnessi, anche al fine di incentivare gli stessi ad una maggiore efficienza nel controllo delle proprie infrastrutture. Tuttavia l'Autorità ritiene che, considerate la complessità degli impianti e la non sempre facile ed immediata valutazione delle responsabilità di un malfunzionamento, una certa percentuale di interventi c.d. "a vuoto" risulti fisiologica nell'ambito delle richieste di intervento di manutenzione e ricomprese nell'ambito dei contratti per i servizi di interconnessione. Di conseguenza, l'implementazione di tale principio consiste nello stabilire una soglia percentuale di numero di interventi a vuoto, da riferirsi al totale degli interventi richiesti di manutenzione, superata la quale può essere richiesto il ristoro dei costi da parte di Telecom Italia.

Pertanto l'Autorità ritiene che Telecom Italia rimoduli l'Offerta di Riferimento 2001, esplicitando che gli interventi a vuoto soggetti a pagamento siano solo quelli eccedenti una data soglia percentuale del totale degli interventi richiesti.

Tale definizione si accompagna alla raccomandazione che Telecom Italia introduca i relativi livelli di servizio (SLA) nel caso di intervento di ripristino sugli apparati dell'operatore interconnesso, richiesto dallo stesso a seguito di un intervento a vuoto.

## 8. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia

### *8.1 Data Base 12*

Si è rilevata la soppressione, nell'Offerta di Riferimento 2001, del servizio di accesso *on-line* al Data Base del servizio 12.

Al riguardo, Telecom Italia giustifica tale soppressione con la messa a disposizione gratuita del Data Base del servizio 12, che renderebbe inutile il servizio di accesso *on-line*. Telecom Italia ha, peraltro, confermato al disponibilità per gli operatori del servizio su base negoziale alle medesime condizioni dell'Offerta 2000.

L'Autorità, sulla scorta anche di quanto rappresentato da alcuni operatori, ritiene che, per un numero ridotto di transazioni, il servizio di accesso risulti più efficiente dell'utilizzazione del Data Base di Telecom Ita-